



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

"Crisi energia: prospettive e proposte settoriali"

Audizioni 2022

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

28-30 novembre 2022

Nonostante il prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale sia risultato recentemente in forte calo rispetto al picco raggiunto in agosto (prezzi all'ingrosso oltre i 700 €/MWh!) le quotazioni delle materie prime energetiche continuano a rimanere su livelli di assoluta emergenza, spingendo al rialzo la crescita dei prezzi all'importazione e trasferendosi, poi, sui prezzi alla produzione e sull'inflazione al consumo.

I livelli dei prezzi finali dell'energia si attestano ancora su valori largamente superiori rispetto alle medie del periodo pre-crisi (2019) ed è possibile presumere che queste dinamiche di prezzo rimangano invariate ancora per un lungo periodo. Esse si potrebbero addirittura accentuare nel caso di un inverno particolarmente rigido oppure qualora si realizzasse l'interruzione delle forniture di gas naturale dalla Russia.

Ciò premesso, in tale contesto crediamo che l'obiettivo prioritario debba essere quello di proseguire - in continuità con lo spirito che ha caratterizzato gli ultimi interventi delle istituzioni sul tema energia - un'azione di contrasto dell'impatto del caro energia sui bilanci di famiglie e imprese, impiegando tutti i margini di bilancio disponibili per frenare l'attuale andamento dei prezzi energetici.

A nostro avviso, le misure finora adottate appaiono, nel loro complesso, positive pur se crediamo siano ancora insufficienti nel fronteggiare adeguatamente i rincari del costo delle forniture di energia elettrica e gas naturale per le imprese.

Riteniamo positiva l'introduzione dello strumento dei crediti d'imposta "energetici". Tuttavia, è necessario un incremento della percentuale della detrazione spettante per le imprese "non energivore" e "non gasivore" - innalzando l'ammontare della stessa al 35% (in linea con quanto previsto dalla manovra di bilancio, approvata dal Consiglio dei Ministri) - così da limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso a cui abbiamo assistito nel corso dell'anno e che pesano enormemente sui bilanci delle imprese.

Occorrerebbe, inoltre, prevedere anche maggiori ristori (nell'ordine del 50%) nel caso in cui si sia subito un incremento del costo dell'energia superiore al 100%, proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica nei trimestri di riferimento e i valori registrati nel 2019.

Sempre con riferimento ai crediti d'imposta "energetici", occorre consentire a tutte le imprese di poter richiedere, al proprio fornitore di luce e gas, il calcolo del credito d'imposta anche se non vi è "continuità nella fornitura di energia" tra il 2019 e il 2022.

La "continuità nella fornitura di energia" rappresenta, infatti, la *conditio sine qua non* per poter "delegare" al venditore il calcolo del credito d'imposta, escludendo, di fatto, la possibilità di effettuare tale richiesta nel caso in cui si sia effettuato un cambio di fornitore "infra-periodo".

A tal riguardo, molte imprese lamentano difficoltà nel calcolo dei crediti d'imposta e, sul punto, i fornitori di energia - quali soggetti altamente qualificati in materia - possono dare certamente un importante supporto.

Stanti le difficoltà appena evidenziate, è necessario altresì prorogare la scadenza fiscale per la fruizione dei crediti d'imposta "energetici" relativi al secondo trimestre 2022 (ad oggi, prevista al 31 dicembre 2022) al 30 giugno 2023, in coerenza con i termini previsti per i crediti riferiti al terzo e quarto trimestre dell'anno.

Si ritiene altresì necessario rimuovere taluni elementi sanzionatori - eccessivamente penalizzanti - connessi all'eventuale mancata comunicazione (all'Agenzia delle entrate) del credito maturato, prevista entro il 16 marzo 2023.

Come noto a Codesta Autorità, la situazione energetica del nostro Paese rimane ancora fortemente critica: secondo nostre rilevazioni, per tutte le categorie del settore terziario di mercato, nell'ultimo trimestre, si stima un incremento del costo delle forniture di energia elettrica che oscilla tra il +65% e fino ad oltre il 70%. Nel confronto con l'anno scorso (ottobre 2021) il costo della bolletta elettrica raggiunge cospicui aumenti, fino ad

oltre il 200%. Altrettanto significativi sono i rincari - su base trimestrale - per la spesa annuale del gas, che arrivano a toccare picchi del +120%.

Sempre tra luglio e ottobre di quest'anno, abbiamo rilevato anche un fortissimo rincaro delle offerte di energia sul mercato libero (+74% per l'elettrico e +104% per il gas). Emerge, inoltre, che la tariffa della maggior tutela presenta valori più bassi del mercato libero (la tariffa regolata, per l'ultimo trimestre 2022, è di 0,66 €/kWh, mentre i prezzi del libero sono abbondantemente superiori a 0,75 €/kWh).

Alla luce di questi dati, nonostante lo "slittamento" del termine disposto da ARERA con delibera n. 586/2022/R/EEL, riteniamo necessario posticipare, in via cautelativa, almeno di un anno la data prevista per la fine della tutela di prezzo per le microimprese con potenza pari o inferiore ai 15 kW (al pari di quanto fatto, di recente, per i clienti domestici gas).

Ad oggi, molte imprese continuano infatti a preferire il mercato tutelato perché fornisce maggiori garanzie in relazione al prezzo della fornitura - definito in via amministrata - di fronte al forte rialzo dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica a cui abbiamo assistito, in particolar modo, negli ultimi mesi.

Al fine di tutelare le imprese da possibili ulteriori aggravii in bolletta, riteniamo sia necessario mantenere, in questo momento, un prezzo regolato dell'energia elettrica, tenuto conto che l'attuale crisi dei prezzi non è ancora rientrata e non si sono ancora determinati quei presupposti di stabilità del sistema energetico (nazionale ed europeo) necessari per avviare una piena apertura al libero mercato, con tutti i connessi vantaggi e benefici per le imprese.

Sempre sul "fronte bollette", abbiamo apprezzato la nota congiunta ARERA/AGCM per chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto "aiuti bis" con riferimento alla temporanea sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, che ha avuto il merito di far luce su numerose condotte "anomale" dei venditori di energia, oltreché essere

un punto di partenza importante per le successive istruttorie avviate proprio dall'AGCM.

Al riguardo, sempre sul tema dell'eccessiva onerosità delle forniture energetiche, ne approfittiamo per informare codesta Autorità che numerosi fornitori di energia elettrica chiedono ai propri clienti finali, nel libero mercato, depositi cauzionali di importo particolarmente significativo (due o tre mensilità anticipate) oppure un pagamento anticipato rispetto ai consumi (con emissioni di fatture in acconto).

Tale pratica rappresenta, nei fatti, un ulteriore aggravio, sotto il profilo economico, per le imprese del terziario di mercato e, a nostro avviso, sarebbe auspicabile un attento monitoraggio del fenomeno da parte dell'ARERA tenuto conto che tali condotte, ove ne ricorrano i presupposti di legge, potrebbero ricadere anche sotto la "lente di ingrandimento" dell'Antitrust.

Per aiutare le imprese occorrerebbe poi rendere stabile l'annullamento degli oneri generali di sistema (sia per l'elettricità che per il gas naturale) utilizzando, a tal fine, le risorse derivanti dai proventi delle aste ETS, versati dal GSE alla tesoreria dello Stato.

A nostro avviso, è necessario prorogare l'azzeramento degli oneri generali di sistema per tutto il 2023. In particolare, tale proroga dovrebbe attivarsi per ogni trimestre in automatico, se il prezzo dell'energia continuasse a rimanere su valori molto elevati, superiori, ad esempio, ad un prezzo minimo.

Resta in ogni caso ferma l'esigenza di avviare una seria riflessione sulla riforma, a livello nazionale ed europeo, del mercato elettrico.

Il mercato dell'energia elettrica non funziona più e deve essere adattato ad una nuova realtà europea che vedrà le energie rinnovabili sempre più dominanti. L'attuale meccanismo di determinazione dei prezzi all'ingrosso, infatti, fa sì che il prezzo finale dell'energia elettrica all'ingrosso dipenda, in gran parte, dal prezzo di vendita dell'energia prodotta dalle centrali alimentate a gas e non anche, invece, dai prezzi

dell'energia da fonti rinnovabili, i cui impianti hanno costi marginali di produzione praticamente nulli.

Sempre nell'ambito delle iniziative energetiche a livello europeo per contrastare l'aumento dei prezzi del gas e dare una risposta concreta all'emergenza in atto, occorre altresì un tetto europeo al prezzo del gas, che sia realmente efficace, e un vero e proprio "Energy Recovery Fund" europeo.

Occorre potenziare le infrastrutture energetiche per rendere più sicuri gli approvvigionamenti nazionali. Lo scenario che ci troviamo ad affrontare è complesso e ci pone anche di fronte al rischio di possibili interruzioni delle forniture e della conseguente necessità di mettere in sicurezza il sistema energetico nazionale attraverso dolorose misure di razionamento.

Occorre inoltre favorire l'incremento dell'offerta di gas di produzione nazionale, nonché la costruzione di nuova capacità di rigassificazione e potenziare quella esistente, in modo tale da creare una valida alternativa alle importazioni di gas via tubo e contribuire, con il GNL importato via mare, a soddisfare il fabbisogno di gas naturale del nostro Paese.

Infine, occorre sottolineare come l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha reso il fotovoltaico la fonte di energia rinnovabile più accessibile e si prevede che, entro il 2050, sarà quella dominante in Europa, guidando a tutti gli effetti la transizione energetica che stiamo affrontando.

La diffusione di tali impianti lungo tutto il territorio nazionale può essere realizzata grazie alla costituzione delle c.d. "comunità energetiche", ossia utenti della rete che possono decidere di unire le proprie forze e dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

Ad oggi, nonostante il recepimento, nel nostro ordinamento, della normativa comunitaria in materia di "comunità energetiche", mancano taluni decreti e provvedimenti attuativi funzionali a dare concreto avvio ad un fenomeno che è in netta crescita sia in Italia che in Europa.

In particolare, occorre approvare il decreto ministeriale (di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 199/21) che aggiorni i meccanismi di incentivazione - previsti, in via sperimentale, dal D.L. n. 162/2019 - per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle comunità energetiche rinnovabili e che stabilisca altresì le modalità di transizione e raccordo fra il "vecchio" e il "nuovo" regime, al fine di garantire la tutela degli investimenti avviati.

In tema di determinazione e applicazione della tariffa rifiuti speciali, relativamente ad una particolare fattispecie riguardante le utenze non domestiche, preme segnalare una problematica che si sta riscontrando sul territorio.

Dal 2022 alcuni Comuni hanno iniziato a revisionare, indebitamente, le categorie TARI per gli spazi adibiti a parcheggio di centri commerciali e supermercati (parcheggi interrati sotterranei o sopraelevati), prevalentemente privati ad uso pubblico, applicando agli stessi la categoria del supermercato o ipermercato, molto più gravosa in termini di imposizione €/mq. Tale modifica, spesso intervenuta tra l'altro in assenza di avvisi di accertamento, viene applicata unilateralmente dall'ente locale, modificando pregresse e consolidate situazioni oggetto anche di passati accertamenti.

L'assunto dei Comuni che hanno adottato tale metodo dal 2022, è l'applicazione della cosiddetta categoria prevalente ATECO anche ai locali adibiti a parcheggio, ossia una unica categoria di imposizione per ogni locale accessorio o strumentale alla vendita. Tale applicazione della c.d. categoria prevalente non trova però espressa definizione nella normativa di riferimento.

Da ciò risulta un' l'ampia disomogeneità di trattamento impositivo:

- nella maggior parte dei casi l'applicazione ai locali adibiti a parcheggio in presenza di stalli di sosta, segnaletica e quant'altro, risulta essere quella relativa alla categoria "parcheggio" (03) per gli autoveicoli;

- in altri casi non è prevista alcuna imposizione;
- altri comuni infine, per i soli stalli di sosta degli autoveicoli, applicano i coefficienti relativi alla categoria supermercato o ipermercato.

L'applicazione di questa ultima categoria si ritiene non conforme per due ordini di considerazioni:

- in presenza di centro commerciale l'applicazione della categoria ipermercato, ovvero supermercato, risulta immotivata in quanto sono presenti all'interno della struttura numerose altre attività con diversi codici ATECO singolarmente prevalenti;
- Il parcheggio sotterraneo non è un locale strumentale o accessorio alla vendita, non ha una funzione specifica nelle attività della distribuzione organizzata o nelle operazioni che il personale effettua per la preparazione dei prodotti atti alla vendita come, di converso, accade per magazzini, lavorazioni, servizi. Il parcheggio clienti non vede infatti alcuna operatività da parte degli addetti del supermercato/ipermercato/ né delle altre attività presenti nel centro commerciale. I rifiuti ivi prodotti infatti non sono nemmeno generati dalle categorie risalenti ai codici Ateco a cui si vuole fare riferimento ma esclusivamente da soggetti terzi (i clienti) sovente, prodotti nelle loro auto e conferiti nei cestini del parcheggio (privato ad uso pubblico) ovvero inopportunitamente gettati a terra ovvero i classici rifiuti riscontrabili nello spazzamento stradale.

Non saranno presenti infatti, nei rifiuti del parcheggio, i rifiuti tipici delle attività produttive insistenti nel parco commerciale quali imballaggi secondari e terziari, prodotti invenduti, scarti di ortofrutta, olii esausti, ecc.

Si richiede pertanto per i locali adibiti a stalli di sosta delle attività commerciali l'applicazione unica della categoria corrispondente alla voce parcheggio degli autoveicoli, escludendo la possibilità di applicare a detti locali adibiti a parcheggio la categoria relativa al codice ATECO dell'attività prevalente.